

ESONERO CONTRIBUTIVO PREVISTO PER LE: 1) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO; 2) TRASFORMAZIONI DEI RAPPORTI A TERMINE; 3) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALI NEI SETTORI TURISMO E TERMALE, EFFETTUATE DAL 15 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2020: ISTRUZIONI INPS

Nell'ambito delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell'economia a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 6, comma 1, del d.l. 14/08/20, n. 104 ^(*), in vigore al 15 agosto 2020 e convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/20, n. 126, ha previsto **l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda**, a eccezione di quelle operanti nel settore agricolo, per le **assunzioni con contratto a tempo indeterminato, con esclusione di quelli di apprendistato e domestico, effettuate nel periodo 15/08/20-31/12/20, di persone che non ne abbiano avuto uno analogo nei sei mesi precedenti l'inizio del rapporto con lo stesso datore di lavoro** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37 e n. 43/2020).

Tale esonero:

- trova applicazione anche in caso di **trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro subordinato a termine** (art. 6, comma 3);
- ha una **durata massima di sei mesi**, decorrenti dall'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;
- si configura quale tipico strumento di incentivo all'occupazione ed **è cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L'esonero contributivo viene esteso alle assunzioni a tempo **determinato** o con contratto di lavoro **stagionale** nei settori del **turismo** e degli **stabilimenti termali** (art. 7, comma 1, del d.l. n. 104/2020 ^(**)). In tali ipotesi l'incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati e, comunque, non superiore a tre mesi; in caso di loro conversione a tempo indeterminato, si applica il disposto di cui all'art. 6, comma 3, in forza del quale **l'esonero "è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto"**.

Di conseguenza, con la circolare 24/11/20, n. 133 - trascorsi quindi oltre tre mesi dall'entrata in vigore del d.l. n. 104/2020 -, l'INPS ha fornito le seguenti indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, a eccezione del settore agricolo.

Sebbene la formulazione testuale della norma faccia genericamente riferimento ai "datori", in considerazione della specificità degli incentivi all'assunzione e della finalità della previsione normativa, volta a sostenere e rilanciare l'economia, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene che detta misura sia applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati.

L'esonero contributivo non si applica, pertanto, nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165.

In forza di quanto esposto e in linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall'INPS in relazione alle più recenti agevolazioni - cfr., da ultimo, le circolari n. 40/2018 (riguardante le assunzioni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di giovani fino a 30 anni di età - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2018), n. 104/2019 (riguardante le assunzioni con contratto a tempo pieno e indeterminato dei beneficiari del «reddito di cittadinanza» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2019) e n. 57/2020 (riguardante le assunzioni di giovani fino a 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24/2020) -, hanno diritto al riconoscimento del beneficio:

1. gli enti pubblici economici;
2. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
3. gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
4. le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
5. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
6. i consorzi di bonifica;
7. i consorzi industriali;
8. gli enti morali;
9. gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall'applicazione del beneficio:

1. le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
2. le Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolate o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
4. le Università;
5. gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20/03/1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
9. l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30/07/1999, n. 300.

Sono ricomprese nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni e, pertanto, non possono fruire dell'esonero, le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell'ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.

Sono, inoltre, comprese nelle Amministrazioni pubbliche le IPAB e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), comprese quelle derivanti dal processo generale di trasformazione di cui al decreto legislativo 4/05/2001, n. 207, in presenza di determinati requisiti.

Nel novero degli enti che non possono fruire dell'esonero contributivo rientrano, infine, la Banca d'Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate come Amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cass., SS.UU., n. 1733 del 5 marzo 1996 e n. 5054 dell'11 marzo 2004, nonché Consiglio di Stato n. 841 del 16 febbraio 2010).

Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l'esonero

L'esonero contributivo riguarda **tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato - sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine**, come espressamente previsto dall'art. 6, comma 3, del d.l. n. 104/2020 -, **instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, compresi i casi di regime di part-time, **con l'eccezione dei contratti di apprendistato** (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico.

L'agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.

La misura è altresì applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3/04/2001, n. 142.

Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il decreto legislativo 14/09/2015, n. 150, **l'esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione**.

Attesa la *ratio* del d.l. n. 104/2020, consistente nella volontà, nel quadro delle misure di sostegno e di rilancio dell'economia a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di incentivare l'adozione di rapporti di lavoro contrattualmente stabili, non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili di cui all'art. 6 l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Al riguardo, si osserva come il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è, peraltro, rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua (*"prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente"*).

[...] anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno", cfr. l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015), tant'è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge ("con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari", cfr. l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015). Infine, l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell'an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità del datore di lavoro in base alle esigenze produttive ("un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa", cfr. l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015).

Con specifico riferimento all'ambito temporale di operatività, l'esonero di cui ai citati articoli 6 e 7 può trovare legittima applicazione per le **assunzioni/trasformazioni effettuate nell'arco temporale ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.**

In caso di conversione di contratti a termine applicati ai datori di lavoro che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo periodo sopra citato, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'art. 7, comma 1, ultima parte, nel rinviare al comma 3 dell'art. 6, chiarisce che, in tali ipotesi, troverà applicazione l'esonero contributivo di cui al predetto art. 6, venendo in rilievo una fattispecie di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, nelle suddette ipotesi di conversione del rapporto il datore di lavoro avrà diritto a ulteriori sei mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.

Con riferimento ai requisiti dei lavoratori, dall'esonero per l'assunzione a tempo indeterminato sono **esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.**

Assetto e misura dell'esonero e risorse stanziate

L'esonero di cui agli articoli 6 e 7 **è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, **per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile, per:

- **un massimo di sei mensilità** a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;
- **la durata del rapporto, fino a un massimo di tre mensilità**, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **671,66 euro** (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part time al 50%, l'ammontare massimo dell'esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'esonero, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, del d.l. n. 104/2020;
- il contributo, ove dovuto, al *"Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile"* di cui all'art. 1, comma 755, della legge 27/12/2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'art. 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del d.lgs. n. 148/2015, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 148/2015;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell'art. 40, comma 9, del d.lgs. n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all'art. 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l'art. 33, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015 (esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi);
- il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, della legge 21/12/1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della legge 23/12/2000, n. 388.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare INPS n. 40/2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7/2018).

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 30, della legge 28/06/2012, n. 92 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14/2012, pagina 59), riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.

Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare. Più in particolare, l'esonero contributivo di cui:

- all'art. 6 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021;
- all'art. 7 è, invece, riconosciuto nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Condizioni di spettanza dell'esonero

Il diritto alla fruizione dell'esonero di cui agli articoli 6 e 7 del d.l. n. 104/2020 è **subordinato**, ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 5/2007), **al possesso del documento unico di regolarità contributiva** (Durc), ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell'esonero, devono trovare applicazione i principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19/2015). In particolare, l'esonero contributivo di cui si tratta spetta ove ricorrano le seguenti condizioni:

1. l'assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori;
2. l'assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato produce la perdita di quella parte

dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015).

Ancora, si ribadisce quanto già previsto dal citato art. 31, nella parte in cui dispone, al comma 1, lettera e), che, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore.

Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli incentivi, si ricorda, d'altra parte, quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150/2015, in base al quale gli incentivi all'occupazione non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione. La predetta condizione ostativa è evidentemente preordinata ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse che finanziano gli incentivi all'assunzione nel presupposto fondamentale che l'incentivo medesimo sia esclusivamente finalizzato a creare "nuova occupazione".

Per l'esonero in trattazione trova applicazione il disposto di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 150/2015: "gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive". Nello specifico, si rileva, al riguardo, che nell'attuale situazione occupazionale, l'ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto è riconducibile a una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). Pertanto, laddove l'azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all'emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.

Infine, con riferimento alle condizioni legittimanti la fruizione dell'esonero in trattazione, come espressamente previsto dall'art. 6, comma 2, del d.l. n. 104/2020, ai fini del legittimo riconoscimento dell'esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato in trattazione **il lavoratore non deve essere stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti con il medesimo datore di lavoro.**

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Sotto il profilo soggettivo, l'esonero contributivo introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 104/2020 è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione del settore agricolo. Pertanto, esso assume la natura tipica di incentivo all'occupazione. In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione,

infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa. Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, pertanto, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene, conseguentemente, che il predetto esonero non sia sussumibile nella disciplina di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.

Diversamente, il beneficio contributivo previsto all'art. 7 del d.l. n. 104/2020 per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, in quanto relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea. Il comma 2 dell'art. 7, infatti, specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*, adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. *Temporary Framework*), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Pertanto, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 7 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Al riguardo, si fa presente che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 30 ottobre 2020, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020.

Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 30 giugno 2021.

Inoltre, rilevato che l'aiuto di cui all'art. 7 è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal *Temporary Framework* citato, trova applicazione la previsione normativa di cui all'art. 53 del decreto-legge 19/05/2020, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), *"accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione"*.

Considerato il *Temporary Framework* - consolidatosi a seguito delle modifiche apportate dalle Comunicazioni C (2020) 2215 del 3 aprile 2020, C (2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C (2020) 4509 del 29 giugno 2020 e C (2020) 7127 del 13 ottobre 2020 - si richiama peraltro la circolare INPS n.

105 del 18 settembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 40/2020, pagine 40-47) e n. 122 del 22 ottobre 2020, con la quale sono state fornite indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'agevolazione contributiva *“Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione”* e *“Decontribuzione Sud”*. A tale riguardo, si precisa che le misure di aiuto di Stato introdotte dal legislatore a sostegno dell'economia, nell'attuale emergenza del COVID-19, devono ritenersi compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tutte le volte in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 22 e seguenti del paragrafo 3.1., rubricato *“Aiuti di importo limitato”*, della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863 nel testo consolidato a seguito delle comunicazioni sopra richiamate.

In particolare, come sarà ulteriormente illustrato in una circolare di prossima emanazione, anche le misure previste dalle circolari n. 105 e n. 122 del 2020 sono riconosciute a microimprese o piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Coordinamento con altri incentivi

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 104/2020, l'esonero contributivo *“è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”*. Pertanto, considerato che l'agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Procedimento di ammissione all'esonero. Adempimenti dei datori di lavoro

Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line **“DL104-ES”** appositamente predisposto dall'Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata *“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”*, una domanda di ammissione all'agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

- il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell'Istituto seguendo il percorso *“Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)”*.

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, effettuati i controlli sull'esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell'esonero per il periodo spettante.

Con esclusivo riferimento alle istanze di agevolazione di cui all'art. 7 del d.l. n. 104/2020, l'Istituto verificherà altresì la presenza o meno del richiedente nell'elenco "Deggendorf" di cui alla sezione "Trasparenza" del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ed eventualmente autorizzerà l'aiuto nei limiti di cui all'art. 53 del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

In seguito all'autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto effettuerà i controlli di pertinenza, volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'esonero di cui si tratta.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero previsto dall'art. 6 per le **assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato**, esporranno, **a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <**TipoIncentivo**> dovrà essere inserito il valore "IREC" avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020";
- nell'elemento <**CodEnteFinanziatore**> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <**ImportoCorrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <**ImportoArrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero relativo ai mesi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L536", avente il significato di "Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020";

- con il codice “**L537**”, avente il significato di “*Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020*”.

Ai fini dell'applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all'esonero contributivo arretrato “**L537**”;
- elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
- elemento <AnnoMeseRif>: indicare l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all'importo esposto nell'elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero previsto dall'art. 7 per le **assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali**, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <**TipolIncentivo**> dovrà essere inserito il valore “**IRST**” avente il significato di “*Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l. 104/2020*”;
- nell'elemento <**CodEnteFinanziatore**> dovrà essere inserito il valore “**H00**” (Stato);
- nell'elemento <**ImportoCorrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <**ImportoArrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero relativo ai mesi pregressi. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 “**VIRTUALE**” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice “**L538**” avente il significato di “*Conguaglio Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l. 104/2020*”;
- con il codice “**L539**” avente il significato di “*Arretrati Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l. 104/2020*”.

Ai fini dell'applicazione di controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all'esonero contributivo arretrato **"L539"**;
- elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore **'N'**;
- elemento <AnnoMeseRif>: indicare l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all'importo esposto nell'elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

(*) Art. 6 del d.l. n. 104/2020

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ai sensi del comma 4 e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

4. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

() Art. 7 del d.l. n. 104/2020**

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali

1. L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 del predetto articolo 6.

2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.